



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.I.a.e/2026/7

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
saia@regione.veneto.it
- CESME e COVEPI c/o IZSAM
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR.
c/o Regioni e P.A.
- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it
- Commissione Europea
DGSANTE
Dr. Bernard Van Goethem
Bernard.van-goethem@ec.europa.eu
- Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE
Rpue.vet@esteri.it
sarah.guizzardi@esteri.it
- e, p.c.**
- MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
aoo.disr@pec.masaf.gov.it
s.davanzo@masaf.gov.it
- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it
cu.veterinario@igesan.difesa.it
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento della salute umana, della salute animale e
dell'ecosistema (one health) e dei rapporti internazionali
- Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare
- Direzione generale della salute animale – Uffici 1, 2, 4, 6, 8
- Associazioni di categoria settore bovini
- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

OGGETTO: Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD): condizioni per le movimentazioni di bovini dalla regione Sardegna – chiarimenti e integrazioni

Con la presente si forniscono elementi di chiarimento in riferimento alle condizioni per le movimentazioni di bovini dalla regione Sardegna a seguito delle richieste pervenute dal territorio.

Si precisa che le condizioni di cui alla nota prot. 14169-08/05/2026-DGSA-MDS-P si applicano alle movimentazioni da vita dei bovini dai territori della Sardegna non ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza verso il restante territorio nazionale. Inoltre, per i bovini che al momento del richiamo si trovano ancora nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente non occorre attendere ulteriori 28 giorni prima di poter essere movimentati.

Per quanto riguarda le movimentazioni di bovini provenienti dai territori della Sardegna non ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza verso il restante territorio nazionale e destinati alla macellazione immediata, analogamente a quanto stabilito con nota della Regione Sardegna prot. n. 37018 del 31/12/2025, sulla base del parere del CESME prot. n. 18358 del 23/12/2025, le stesse possono essere autorizzate in conformità alle condizioni di cui all'Allegato IX, Parte 3, punto 3.3 del Regolamento delegato (UE) 2023/361, senza l'obbligo di esecuzione del test PCR e del trattamento con insetto-repellente sugli animali. Dovrà, inoltre, essere garantita la pre-notifica al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione di destino.

Resta inteso che tutte le movimentazioni in uscita dalla Sardegna devono essere validate dall'Autorità Competente Locale previa verifica di tutti i requisiti innanzi previsti e che le misure stabilite saranno rivalutate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e agli esiti delle attività di sorveglianza e controllo.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente, e ad allertare i Servizi veterinari e gli operatori in caso di innalzamento del livello di rischio.

Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale DGSA
Giovanni Filippini*

GIOVANNI
FILIPPINI
11.05.2026
15:34:03
GMT+02:00

